

I REATI CONTRO I SOGGETTI DEBOLI

PESARO, 21 GIUGNO 2011

Provincia Associazione magistrati Ordine avvocati Camera Penale

*Analisi dei
singoli reati*

Analisi dei singoli reati

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Analisi dei singoli reati

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
Violenza sessuale

Analisi dei singoli reati

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Violenza sessuale

Atti persecutori

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

da un manifesto di Alain Le Querrec



Art. 572 codice penale.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta** una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

maltratta

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 37019 del 27/05/2003, Rv. 226794

Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 27048 del 18/03/2008, Rv. 240879

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, l'art. 572 cod. pen. richiede il **dolo generico**, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità. (Fattispecie in cui è risultato che l'imputato aveva sottoposto la convivente ad un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, insultandola continuamente e senza motivo, cacciandola di casa ed infliggendole percosse e lesioni).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 48272 del 07/10/2009, Rv. 245329

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un **intento correttivo** ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 46300 del 26/11/2008, Rv. 242229

L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta nei rapporti interpersonali.

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "**famiglia**" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27469 del 05/06/2008, Rv. 240337

In tema di reato di maltrattamenti, rientra nel **rapporto d'autorità** di cui all'art. 572 cod. pen. il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato in quanto caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo nei confronti del secondo. (Fattispecie di maltrattamenti rappresentati da molestie sessuali poste in essere sul luogo di lavoro da datore di lavoro nei confronti di propria dipendente).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 685 del 22/09/2010, Rv. 249186

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetta "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal capo squadra nei confronti di un operaio).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 44803 del 25/11/2010, Rv. 249217

Integra il reato di violenza privata, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612-bis, cod. pen., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 26594 del 06/02/2009, Rv. 244457

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "**mobbing**") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni).

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7043 del 09/11/2005, Rv. 234047

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, ma **non** quello di **lesioni** attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (principio affermato in sede di denuncia di conflitto positivo di competenza, che è stato dichiarato inammissibile).

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 45459 del 22/10/2008, Rv. 241670

Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di **violenza sessuale** soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti.

Violenza sessuale.

da un manifesto di Carlier Julien



Art. 609-bis codice penale.
Violenza sessuale.

Chiunque, con **violenza** o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

violenza

Integra il delitto di violenza sessuale, non solo, la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile - realizzando un vero e proprio costringimento fisico - ma anche, quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima; ad es. nel caso della persona che aveva accompagnato una propria dipendente in auto, con un pretesto connesso allo svolgimento del lavoro, e sostando lungo il percorso, contro la volontà della stessa, in un luogo appartato, l'aveva percossa e trattenuta con la forza, compiendo sulla stessa atti sessuali consistiti in toccamenti e baci.

(Cass. Sez. 3, 28.11.06 Rv. 235579)

L'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso.

(Cass. Sez. 3, 27.1.04 Rv. 228493).

Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno «in itinere» a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione del rapporto sessuale.

(Cass. Sez. 3, 21.9.07, Rv. 237930; Cass. Sez. 3, 24.2.04, Rv. 228687)

In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali (Nella fattispecie si trattava di due episodi di violenza sessuale, perpetrati dal marito nei confronti della moglie - dalla quale viveva da anni separato - costretta ad incontrarlo a seguito di ripetute minacce di morte e di comportamenti aggressivi, tra i quali un tentativo di incendio della di lei abitazione).

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16292 del 07/03/2006, Rv. 234171).

abuso di autorità

Nella fattispecie criminosa delineata dall'art. 609 bis c.p. le modalità della condotta sono indicate alternativamente nella violenza o minaccia o abuso d'autorità, per cui in presenza di quest'ultimo il concorso delle prime due non influisce sulla sussistenza del reato suddetto, che si consuma per effetto della forza di coartazione derivante dall'esercizio distorto dei poteri connessi con la funzione preminente esercitata dal titolare della posizione sovraordinata.

Costituisce, infatti, abuso di autorità, rilevante ai fini della commissione del reato di violenza sessuale punito dall'art. 609 bis c.p., la condotta dell'ufficiale comandante di un battaglione dell'esercito, il quale strumentalizza la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare e prevarichi mediante i poteri direttivi connessi con la titolarità della funzione esercitata al fine di sottoporre i militari in servizio di leva alle sue dipendenze, previo svolgimento di temi e l'esecuzione di test su argomenti e situazioni a sfondo sessuale, ad atti sessuali, ritraendone le pose in fotografia.

(cfr. in motivazione Cass. n. 860/2000).

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 40919 del 13/10/2010 Ud. Rv. 248704

Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che, a fronte dell'originaria imputazione di violenza sessuale commessa con abuso di autorità, riqualifichi il fatto come violenza sessuale commessa con costrizione mediante violenza o minaccia, in quanto le diverse condotte con cui può estrinsecarsi il reato di violenza sessuale non sono equivalenti o sovrapponibili ma configurano diverse modalità del fatto. (Fattispecie nella quale il reo, cui era stato contestato di aver commesso il fatto con abuso del ruolo di fisioterapista, era stato invece condannato per aver abusato della vittima con violenza e minaccia).

Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13 del 31/05/2000 Cc. Rv. 216338

In tema di violenza sessuale, l'«abuso di autorità» di cui all'art. 609, primo comma, cod. pen. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità dell'abuso di autorità in un'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici che gli era stato affidato, nella sua qualità di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenni - art. 609 quater cod. pen. - anziché come violenza sessuale - art. 609 bis cod. pen.).

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2119 del 03/12/2008 Ud. Rv. 242306

Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne, la posizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell'«abuso di autorità».

consenso assente

atti sessuali

Il mutamento dell'oggettività giuridica dei reati in esame - non più annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, bensì collocati tra i delitti contro la persona -, implica che l'illiceità dei comportamenti penalmente rilevanti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale, sicché è disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale. Ne consegue che dalla nozione di "atti sessuali" è eliminato ogni riferimento moraleggiante, contenuto nel termine libidinoso, ed, in generale, l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, includendo tutti gli atti che compromettano la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.

(cfr. Cass. n. 7772/2000).

La condotta qualificata come atto sessuale ricomprende, quindi, qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Rimangono, invece esclusi, tutti quegli atti e quei comportamenti che, pur essendo espressione di istinto sessuale, non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque non coinvolgano la corporeità sessuale di quest'ultimo.

(cfr. Cass. n. 15464/2004).

Sono atti sessuali nell'accezione adottata dall'art. 609 bis c.p. tutti quelli che attingono alla sfera sessuale e perciò non solo agli organi preposti alla funzione genitale, ma anche quelli che interessano le zone erogene, cioè le parti del corpo che sotto l'aspetto fisiologico, psicologico e socioantropologico sono connesse all'istinto sessuale e contribuiscono ad esprimerlo (v., per tutte, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1999 n. 1137, ric. De Marco; id., 5 giugno 1998 n. 66551, ric. Di Francia). Rientrano in tale attività tutti i comportamenti che siano collegati con gli atti sessuali in funzione strumentale, comprese, quindi, le fotografie che ritraggono le parti offese nel corso del compimento di quegli atti, in quanto ne costituiscono la documentazione e la riproduzione quale mezzo di soddisfacimento delle perversioni erotiche dell'autore.

segue

La configurazione del reato deve, infatti, rapportarsi alla complessiva ricostruzione della fattispecie concreta che realizza l'atto sessuale, in tutti i suoi elementi di fatto coordinati alla commissione dell'illecito penale - dei quali il rilevamento fotografico, è in concreto parte integrante come strumento di soddisfazione delle pulsioni erotiche del soggetto agente in quanto riproduce in immagine l'atto stesso - indipendentemente dalla valutazione autonoma della potenzialità offensiva propria di ciascuno di essi, separata rispetto al fine unitario perseguito dall'autore con la sua condotta criminosa.

(cfr. Cass. n. 860/2000 in motivazione).

dolo

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 04/03/2009, Rv. 244075

L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al toccamento e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie nella quale le vittime, minori di età, dopo essere state forzatamente denudate, erano state costrette a subire palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime suscitando lo scherno e la derisione degli astanti).

condizione di inferiorità

In tema di reati di violenza sessuale, la legge n. 66 del 1996, ha proceduto ad una differente valutazione e tutela dei rapporti "sessuali" di persona affetta da menomazioni fisiche o psichiche, abrogando la fattispecie autonoma del delitto di violenza carnale presunta e prevedendo la possibilità di questi soggetti di intrattenere rapporti sessuali da considerare leciti se non connotati da induzione ed abuso delle condizioni di menomazione. Pertanto, è venuta meno la violenza carnale presunta in danno di persona malata di mente ovvero non in grado di resistere all'agente a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, e non sussiste più l'intangibilità assoluta di questi soggetti; la nuova legge, invece, nel mediare fra le due opposte esigenze di consentire a soggetti menomati psichicamente e fisicamente di avere una propria vita sessuale e quella di impedire che tali soggetti "deboli" siano "utilizzati" come oggetti di piacere da altri, approfittando del loro stato, ha incentrato la nuova fattispecie criminosa sui requisiti della induzione e dell'abuso all'interno del fatto tipico, inquadrandola in una delle due sottospecie di violenza sessuale per induzione.

segue

Ne consegue che è venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti portatori di handicap fisico o psichico, sicché non è più sufficiente verificare sia pure in maniera approfondita la piena consapevolezza da parte del soggetto attivo della condizione di inferiorità psichica della vittima, ma occorre accertare l'esistenza o meno in capo ai predetti soggetti della capacità di intendere e volere l'atto sessuale e l'induzione "abusiva" perpetrata dall'agente.

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12110 del 24/09/1999, Rv. 214557).

Cassazione sez. 3, Sentenza n. 15910 del 12/02/2009, Rv. 243403

In tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, anche dovute a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni.

Sulla scorta dei principi elaborati in tema dal Supremo Collegio possono enuclearsi i seguenti presupposti:

- situazione di inferiorità psichica della vittima;
- consapevolezza di tale condizione da parte dell'agente;
- capacità di intendere e volere l'atto sessuale in capo al soggetto passivo;
- induzione “abusante” perpetrata dall'agente (nella sentenza 47453/2003 la S.C. ha chiarito affermato che si ha induzione quando il soggetto passivo viene convinto a compiere od a subire l'atto sessuale, mentre si ha abuso quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima).

consenso viziato

Problema della capacità a testimoniare della persona offesa.

Il dato della deficienza psichica della persona offesa non ne mina ex se la credibilità.

L'acclarato stato di ritardo mentale della vittima del reato non esclude che alle dichiarazioni della medesima vada attribuito pieno valore probatorio, laddove si accerti che la deposizione non sia stata influenzata dal deficit psichico (cfr. Cass. n. 9734/99).

Le particolari condizioni psichiche in cui versa la vittima impongono, tuttavia, una disamina particolarmente accurata della sua attendibilità (arg. da Cass. n. 35492/07).

minore gravità

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10085 del 05/02/2009, Rv. 243123

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della "minore gravità" non rileva la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, in quanto è necessario valutare il fatto nella sua complessità. (Fattispecie nella quale sono stati presi in considerazione elementi aggiuntivi e, tra questi, l'approfittamento, da parte dell'imputato, delle condizioni di vita degradata della vittima, minore di età).

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242670

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto non rileva la circostanza che la vittima eserciti la prostituzione, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, dal motivo e dal numero dei rapporti avuti in passato con persone più o meno conosciute.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1190 del 08/11/2007, Rv. 238550

In tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale di quest'ultimo, così determinando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione, tipica della figura genitoriale.

Art. 609-ter codice penale.
Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-ter codice penale.

5-bis) All'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Art. 609-ter codice penale.

5-bis) All'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Art. 61 codice penale.

(omissis)

11-ter) L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti d'istruzione o di formazione.

Art. 609-quater codice penale.
Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie **atti sessuali** con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

atti sessuali

Il reato di cui all' art. 609 quater c.p. consiste nel compimento di atti sessuali con persona, che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici.

La nozione di “atto sessuale” accomuna i due reati ex artt. 609 bis e quater, distinguendosi le relative fattispecie criminose per la presenza nella prima e non nella seconda, dell'elemento costitutivo della violenza.

L'esigenza di tutela del minore, che sottende l'art. 609 quater c.p., è tanto ampia da avere indotto il legislatore a considerare irrilevante il consenso del minore, dettando una disposizione che prescinde da detto elemento ed è articolata esclusivamente attraverso fasce di età e particolari situazioni (cfr. sent. Cass. n. 29662/2004, cit.).
Sul presupposto che il minore infraquattordicenne non ha raggiunto lo stadio di sviluppo e maturità psico-fisica necessari per intendere coscientemente le manifestazioni della sfera sessuale e valutarne le conseguenze.

Il minore non è per ciò solo incapace ex art. 609 bis comma 2 n. 1 c.p.

La norma è posta a presidio del corretto sviluppo della personalità sessuale del minore, attraverso una sua assoluta intangibilità sessuale, configurandosi come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore protetto, esclusi i fatti tipici di costrizione, indicati dall'art. 609 bis e ter, n. 1, c.p. (cfr. Cass. nn. 15287/2004, 29662/2004) ovvero di abuso di autorità (riscontrabile in particolare nei casi di abusi intrafamiliari).

L'elemento soggettivo del reato consiste – come per il reato di violenza sessuale - nel dolo generico, che deve, ovviamente, comprendere la consapevolezza che il comportamento posto in essere ha carattere pervasivo della sfera sessuale del minore, irrilevante essendo, per contro, la finalità dell'agente, nonché l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale, che non assumono rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato (cfr. Cass. n. 37395/2004).

*consenso
della persona offesa*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 347 del 21/11/2008, Rv. 242155

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa è incompatibile con il delitto d'atti sessuali con minorenni, in quanto l'eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell'evento.

rapporto con altre figure di reato

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28640 del 27/05/2009, Rv. 244593

Il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenni compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1860 del 03/12/2010, Rv. 249311

Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenni, sia per la diversa oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi.

Atti persecutori.



da un manifesto di Anna Grazia Di Ronza

Art. 612-bis codice penale.
Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con **condotte reiterate**, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

condotte reiterate

La terminologia impiegata evoca la figura del cd. reato “abituale”.

L'utilizzo del verbo “reiterare” suggerisce che tali comportamenti debbano necessariamente succedersi nel tempo e non rilevino, invece, qualora realizzati in un unico contesto.

Scopo della nuova fattispecie delittuosa è quello di colmare un vuoto di tutela determinata dall'incapacità delle incriminazioni “classiche” di cui agli art. 610, 612, 660 c.p. a fornire una adeguata risposta repressiva rispetto ai casi in cui di minaccia, molestie, e violenza privata siano ripetute nel tempo.

Sulla serialità dei comportamenti si incentra l'elemento costitutivo, nonché l'effettiva misura della lesione del bene tutelato.

evento

Il delitto di atti persecutori, a differenza delle altre figure di reato abituale, si caratterizza per il fatto che è anche reato di evento.

L'art. 612 c.p. richiede, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento:

- 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima
- 2) ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine
- 3) o costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 34015 del 22/06/2010, Rv. 248412

Il delitto di cui all'art. 612 bis, cod. pen. (atti persecutori, cosiddetto "stalking") - è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo.

Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17698 del 05/02/2010, Rv. 247225

Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.

rappporto con altre figure di reato

L'art. 612-bis cod. pen. prevede altresì una clausola di sussidiarietà relativamente indeterminata: «salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Maltrattamenti in famiglia.

Il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del coniuge è configurabile anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purché la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. (Principio affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate dal coniuge separato per convincere la moglie a riprendere la convivenza).

(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26571 del 27/06/2008).

diritto intertemporale

Caso in cui le condotte integranti l'elemento oggettivo del reato risultino, **solo in parte**, essere state consumate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009 (25 febbraio 2009).

Regola generale: il reato abituale si consuma nel luogo e al momento dell'ultimo comportamento materiale, che segna la cessazione dell'abitualità della condotta.

Nel caso di cui all'art. 612 bis c.p. l'applicabilità dell'incriminazione ai fatti pregressi è più complessa, in quanto l'elemento oggettivo non si ferma alla reiterazione delle condotte persecutorie, ma si perfeziona con la verifica di uno degli eventi descritti dalla citata disposizione.

Ne consegue che il momento consumativo del reato dovrebbe coincidere con quello della verifica di uno di questi eventi, che potrebbero essersi realizzati prima della entrata in vigore della norma ed essersi successivamente solo aggravati.

Incidente probatorio.

Cenni.

Decisione quadro del consiglio d'Europa del 15 marzo 2001.

Art. 3.

Audizione e produzione di prove

1. Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Decisione quadro del consiglio d'Europa del 15 marzo 2001.

Art. 8.

Diritto alla protezione

1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una serie minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.

omissis

4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Corte Giustizia CE, sentenza del 16 giugno 2005, Pupino

“ ... il principio di **interpretazione conforme** si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo IV del Trattato sull’Unione Europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2 lett. b) UE.

...

L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro cessa quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad una interpretazione *contra legem* del diritto nazionale”.

Carta di Noto.

Art. 7.

L'incidente probatorio è la **sede privilegiata** di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

Codice di procedura penale.

Art. 392

Casi.

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

segue

Codice di procedura penale.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

Codice di procedura penale.

Art. 498

Esame diretto e controesame dei testimoni.

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
- 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
- 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Codice di procedura penale.

Art. 359.

Consulenti tecnici del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Codice di procedura penale.

Art. 360.

Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Codice di procedura penale.

Art. 391-decies.

Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, **al pubblico ministero** per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

da un manifesto di Andre Casacclang

